



COMUNE DI MOGLIA
Provincia di Mantova
Codice Ente n° 10853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 28 del 26/07/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2014

L'anno 2014, addì 26/07 del mese di luglio alle ore 08:30, nella Sala Ecomuseo Bonifiche, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa Simona Maretti , il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

N.	Cognome e Nome	Qualifica	P	A
1	MARETTI SIMONA	Sindaco	SI	NO
2	TREVISI MAURO	Consigliere	SI	NO
3	NIGRO COSIMO DAMIANO	Consigliere	SI	NO
4	BERTOLINI GRETA	Consigliere	SI	NO
5	CAPISANI ROSSELLA	Consigliere	SI	NO
6	GIOVANELLI OMAR	Consigliere	SI	NO
7	GUALTIERI FEDERICA	Consigliere	SI	NO
8	BONATI FEDERICO	Consigliere	SI	NO
9	TRALDI LEO	Consigliere	SI	NO
10	BAVUTTI CLAUDIO	Consigliere	SI	NO
11	CHITELOTTI MATTIA	Consigliere	SI	NO

PRESENTI 11 ASSENTI 0

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Antonio Napolitano

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali;

Considerato che l'Imposta Unica Comunale (IUC), per definizione è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Unica): componente patrimoniale dovuta dai possessori di immobili ad esclusione delle abitazioni principali;
- TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): componente relativa ai servizi indivisibili forniti dal Comune, a carico sia del possessore che del detentore/utilizzatore dell'immobile;
- TARI (Tassa Servizio Rifiuti): componente dei servizi, a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Richiamata la definizione dell'Imposta Unica Comunale prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare:

- Commi da 639 a 640 istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- Commi da 669 a 681 definizione della componente relativa ai servizi indivisibili (TASI);
- Commi da 682 a 704 disciplina generale della componente TASI;

Considerato che, ai sensi dell'art.1 della suindicata legge, i commi che disciplinano la nuova tassa prevedono che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma 669);
- è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma precedente e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671);
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna (comma 672);

Dato atto:

- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurla fino all'azzeramento (comma 676);
- che il comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che per lo stesso anno 2014, il limite di cui sopra può essere superato, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 (comma 677);
- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13 comma 8 del D.L. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676, vale a dire all'1 per mille (comma 678);

Richiamato il *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*, che disciplina l'applicazione del nuovo tributo;

Preso atto:

- che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, per cui l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata;
- che la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Considerato che ai sensi dell'art.1 comma 682 il comune deve provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, e le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcuno tributo o tariffa;

Riscontrato che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.3 (Traldi, Bavutti, Chitelotti) espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti:

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di fissare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale:

Abitazione Principale e relative pertinenze escluse categoria Cat. A/1 - A/8 - A/9	2,5 per mille
Altri Fabbricati	0 per mille
Aree Fabbricabili	0 per mille
Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale	1 per mille

3. di fissare le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo:

a) Detrazione di **Euro 100,00** (cento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle sole abitazioni principali la cui Rendita Catastale risulta pari o inferiore ad Euro 350,00 (trecentocinquanta/00);

b) Detrazione di **Euro 100,00** (cento/00) a favore del soggetto passivo deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e limitatamente alle sole abitazioni principali la cui Rendita Catastale risulta pari o inferiore ad Euro 350,00 (trecentocinquanta/00);

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;

5. di stabilire **nel 30%** la quota della TASI annua **dovuta dall'occupante** dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 la restante parte - **70%** - e' versata dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare;

6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 123.706,00
2	Verde pubblico	€ 26.636,00
3	Anagrafe/Stato civile	€ 21.310,00
4	Vigili/Polizia Locale	€ 30.074,00

5	Manutenzione stabili Comunali	€ 35.000,00
	TOTALE	€ 236.726,00

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza per il termine previsto dall'approvazione del bilancio di previsione;
8. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 come richiamati in premessa ed allegati al presente atto;
9. Con separata votazione, favorevoli n.8, contrari n.3 (Traldi, Bavutti, Chitelotti) espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

= = =

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI
- ANNO 2014

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott.sa SIMONA MARETTI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
MAURO TREVISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Napolitano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
_____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. (Registro Pubblicazioni N.: _____)

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Napolitano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Moglia
Lì,

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Napolitano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Osservazioni:

Moglia, li 10/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag. Alessandra Buoli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Osservazioni:

Moglia, li 10/07/2014

Il Responsabile del Settore
rag. Alessandra Buoli
